|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di

ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di

ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge

10 dicembre 2014, n. 183.

Titolo I

Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della

Costituzione;

 Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,

il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione

involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei

lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione

salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano

espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di

ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e

riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad

adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della

normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle

peculiarita' dei diversi settori produttivi;

 Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183

del 2014, recante i criteri di delega relativi al riordino della

normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli

strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in

particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per

l'impiego (ASpI);

 Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale,

allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in

materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio

nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative

funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o piu'

decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

 Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del

2014, recante il criterio di delega relativo all'introduzione di

principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di

un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona

inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel

tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la

ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri

operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la

previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione,

proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte

dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di

fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica statale o regionale;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

 Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015;

 Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 20 febbraio 2015;

 Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri

dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica

amministrazione;

 Emana

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione

prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo

24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione

sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28

giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di disoccupazione,

denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego

(NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al

reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano

perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI

sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte

dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli

eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

 Art. 2

 Destinatari

 1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con

esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

nonche' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,

per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo

7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25

della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16

febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,

n. 247.

 Art. 3

 Requisiti

 1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto

involontariamente la propria occupazione e che presentino

congiuntamente i seguenti requisiti:

 a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma

2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e

successive modificazioni;

 b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del

periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

 c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a

prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono

l'inizio del periodo di disoccupazione.

 2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno

rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della

procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,

come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del

2012.

 Art. 4

 Calcolo e misura

 1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini

previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di

settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

 2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel

2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base

della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le

famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno

precedente, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione

mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al

predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto

importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della

differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La

NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile

massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della

variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie

degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

 3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal

primo giorno del quarto mese di fruizione.

 4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui

all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 Art. 5

 Durata

 1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane

pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro

anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi

contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle

prestazioni di disoccupazione. ***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14***

***SETTEMBRE 2015, N. 148))***.

 Art. 6

 Domanda e decorrenza della prestazione

 1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS in via telematica,

entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione

del rapporto di lavoro.

 2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia

presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo

alla data di presentazione della domanda.

 Art. 7

 Condizionalita'

 1. L'erogazione della NASpI e' condizionata alla regolare

partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai

percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi

competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

 2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della

legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure

volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di

un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione della

presente disposizione nonche' le misure conseguenti

all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di

politica attiva di cui al comma 1.

 Art. 8

 Incentivo all'autoimprenditorialita'

 1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI

puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione,

dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli

e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di

un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la

sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa

nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di

attivita' lavorative da parte del socio.

 2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non

da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il

nucleo familiare.

 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in

un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di

decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta

giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di

impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di

capitale sociale della cooperativa.

 4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato

prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la

liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero

l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro

subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il

lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

 Art. 9

 Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato

 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI

instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia

superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade

dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di

lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e'

sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La

contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai

fini di cui agli articoli 3 e 5.

 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI

instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia

inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il

diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10,

a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio

dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o,

qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di

somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro

o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua

attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato

il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di

collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari

sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai

fini di cui agli articoli 3 e 5.

 3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro

subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a

seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di

risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di

cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come

modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e

***((il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle***

***detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle***

***imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica***

***22 dicembre 1986, n. 917))***, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri

requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui

all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta

giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

 4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata

in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non da' luogo ad

accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione

prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo

24 della legge n. 88 del 1989.

 Art. 10

Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa in forma

 autonoma o di impresa individuale

 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI

intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa

individuale, dalla quale ricava ***((un reddito che corrisponde a***

***un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi***

***dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917))***,

deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',

dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI e'

ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto,

rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio

dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento

dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di

cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della

presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato

dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e'

tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione

concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o

di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel

caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'

tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio

dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.

 2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata

in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di impresa

individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata

integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori

dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

 Art. 11

 Decadenza

 1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli

obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste

dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade

dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

 a) perdita dello stato di disoccupazione;

 b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere

alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

 c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa

individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo

10, comma 1, primo periodo;

 d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o

anticipato;

 e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita',

salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

 Art. 12

 Contribuzione figurativa

 1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla retribuzione di

cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a

1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

 2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1,

rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono

prese in considerazione per la determinazione della retribuzione

pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione

media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni.

Rimane salvo il computo dell'anzianita' contributiva relativa ai

periodi eventualmente non considerati nella determinazione della

retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24,

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 Art. 13

 Misura dell'indennita' per i soci lavoratori

 ed il personale artistico

 1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il

personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere

dal 1° maggio 2015 la NASpI e' corrisposta nella misura di cui

all'articolo 4.

 Art. 14

 Rinvio

 1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in

quanto compatibili.

Titolo II

Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL)

 Art. 15

Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di

collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

 1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o

superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma

7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per

il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a

decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e'

riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a

progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti

in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di

partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria

occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata

DIS-COLL.

 2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che

presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

 a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di

disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del

decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;

 b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo

che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di

cessazione dal lavoro al predetto evento;

 c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento

di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto

di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese

e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta'

dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di

contribuzione.

 3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai fini

previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati,

derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo

all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro e

all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di

contribuzione, o frazione di essi.

 4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come

determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito

nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015

all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della

variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie

degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel

caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto

importo la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo

incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra

il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non puo'

in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel

2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli

impiegati intercorsa nell'anno precedente.

 5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal

primo giorno del quarto mese di fruizione.

 6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi

pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che

va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di

cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non

sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad

erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni caso

superare la durata massima di sei mesi.

 7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti

i contributi figurativi.

 8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in via

telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla

cessazione del rapporto di lavoro.

 9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo

alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia

presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo

alla data di presentazione della domanda.

 10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla permanenza

dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive

modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative

di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione

professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo

1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e

successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto

all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte

ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL

alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto

produttivo.

 11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro

subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade

dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto

di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la

DIS-COLL e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni

obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°

ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un

periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento

in cui era rimasta sospesa.

 12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attivita'

lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi ***((un***

***reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle***

***detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle***

***imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica***

***22 dicembre 1986, n. 917))***, deve comunicare all'INPS entro trenta

giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di

trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il

beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data

di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa

individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari all'80 per

cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo

intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui

termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la

fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'

ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della

dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di

presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare

all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito

ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale

entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata

presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a

restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita'

lavorativa autonoma o di impresa individuale.

 13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge

n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente

delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i

diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione

verificatisi nell'anno 2013.

 14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della

tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e

continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92

del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle

disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e pertanto

in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le

disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della

legge n. 92 del 2012.

 15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui

al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si

provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti

legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in

particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi

attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Titolo III

Assegno di disoccupazione

 Art. 16

 Assegno di disoccupazione - ASDI

 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale

per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la

funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori

beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per

l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa

per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di

occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

 2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono

prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei

familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima al

pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra' essere

erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.

 3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi

ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e,

comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale,

di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato per gli

eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le

modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.

 4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi

derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati

con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di

cui al comma 6.

 5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione ad un

progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego,

contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,

disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento e

formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La

partecipazione alle iniziative di attivazione proposte e'

obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

 a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui

al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non

computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal

richiedente l'ASDI;

 b) l'individuazione di criteri di priorita' nell'accesso in caso di

risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle

condizioni di cui al comma 2;

 c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di

cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;

 d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi da lavoro

conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4;

 e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema

degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli

impegni in esso previsti;

 f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti

ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui

all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite

del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

 g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;

 h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di

uno strumento di pagamento elettronico.

 7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di

uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo e' pari

ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite

dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere

finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto dei

servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli

interventi, nonche' iniziative di comunicazione per la diffusione

della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione

dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il

beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle

domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su

base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,

l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo

immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

 8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al

2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti

legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in

particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi

attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Titolo IV

Contratto di ricollocazione

 Art. 17

 Contratto di ricollocazione

 1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito

dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'

incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal

gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della

legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente

decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche

attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u),

della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il

contratto di ricollocazione.

 2. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150))***.

 3. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150))***.

 4. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150))***.

 5. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150))***.

 6. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150))***.

 7. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150))***.

Titolo V

Disposizioni finanziarie e finali

 Art. 18

 Copertura finanziaria

 1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati

in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni di euro per

l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di

euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706

milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno

2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro

per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l'anno

2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto a

114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui

all'articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al

monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni

introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o

siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle

previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto

dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative

volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo

17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora

tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine

dell'esercizio finanziario.

 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 19

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015

 MATTARELLA

 Renzi, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Poletti, Ministro del lavoro e delle

 politiche sociali

 Padoan, Ministro dell'economia e delle

 finanze

 Madia, Ministro per la semplificazione e

 la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |